



Regione Puglia

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra

l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Piazza Umberto I, n.1, 70121, Bari, codice fiscale n. 01086760723, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal prof. Roberto Voza, Direttore del Dipartimento Giurisprudenza, firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i corsi dei Master

e

la Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, codice fiscale n. 80017210727, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Michele Emiliano nato a Bari il 23/07/1959, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la REGIONE PUGLIA si impegna ad accogliere presso le sue strutture dell'Avvocatura Regionale soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Regione Puglia, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - la formazione in materia di salute e sicurezza.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.



Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

1. Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6

Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

In particolare, precisano che:

1. I dati personali trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
2. Le categorie di persone interessate al trattamento sono: tirocinanti, tutor aziendale e tutor didattico.
3. La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione delle attività di tirocinio di formazione e orientamento in relazione alla Convenzione.
4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
5. I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679.
6. Contitolari del trattamento dei dati personali ex art. 26 Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Proponente e il Soggetto Ospitante.
7. Ai soggetti interessati verranno fornite, da parte del Soggetto Proponente, tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 al momento della sottoscrizione in originale del progetto formativo.
8. Le Parti si impegnano, ai sensi dell'art 26 par. 2 del Reg. EU 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente accordo interno tra Contitolari.
9. Le Parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali dei tirocinanti siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
10. Le Parti si obbligano a dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento), fermo restando che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari. Punto di contatto autorizzato a dare riscontro alle istanze relative all'esercizio dei diritti degli interessati è il Soggetto Proponente.
11. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Reg. Ue 2016/679.

12. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati dall'art. 33 par. 3 del Reg. UE 2016/679. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente alla violazione, le informazioni saranno fornite successivamente, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
13. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali, trattati nell'ambito della presente Convenzione, saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e, in ogni caso, saranno conservati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della normativa applicabile.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari, 18 febbraio 2020

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Roberto Voza

Il Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano

